

Causa Akinnibosun c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 16 luglio 2015 (ricorso n. 9056/14)

Provvedimenti riguardanti minori – Dichiarazione di adottabilità di una minore – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall’art. 8 CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto del padre di vivere con la figlia

Fatto. Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da un cittadino di nazionalità nigeriana che, insieme alla figlia minore, era giunto in Italia nel 2008 ed era stato inserito in un progetto per la protezione dei rifugiati. I servizi sociali, che avevano in cura la minore fin dal suo arrivo in Italia, constatarono da subito la difficile relazione tra il ricorrente e la figlia. Quando nel 2009 il ricorrente venne arrestato e sottoposto alla misura della custodia cautelare, la figlia venne data in affidamento.

Gli incontri tra padre e figlia, inizialmente autorizzati dal Tribunale per i minorenni, vennero sospesi a fronte del rapporto dei servizi sociali, in cui si descriveva lo stato di tensione della minore nei confronti del padre e lo stress da lei manifestato a seguito degli incontri. Per giustificare la propria decisione, il tribunale addusse l'impossibilità per il ricorrente di occuparsi della figlia e la mancanza di progetti per il futuro, circostanza che rendeva gli incontri pregiudizievoli per la minore.

Successivamente, nel 2014, il tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di adottabilità della minore, avendo accertato che il ricorrente non era in grado di occuparsi della figlia e che quest’ultima si trovava in stato di abbandono. L’adottabilità venne confermata dalla Corte d’appello, con una decisione che non venne impugnata in Cassazione.

Il ricorrente, invocando gli articoli 8 e 14 della Convenzione, ha quindi adito la Corte EDU lamentando il mancato rispetto della sua vita familiare e contestando alle autorità, che avevano inizialmente vietato qualsiasi contatto con la figlia e successivamente avviato la procedura finalizzata all’adozione della stessa, di non aver adottato le misure appropriate allo scopo di mantenere un qualsiasi legame con lei.

Diritto.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). In via preliminare, la Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi. La Corte ricorda altresì che lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento che varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e della gravità degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni.

La Corte ritiene che la questione decisiva nella fattispecie consista quindi nel determinare se, prima di sopprimere il legame di filiazione, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse affinché il minore potesse condurre una vita familiare normale con il padre.

La Corte rileva innanzitutto che non è stata effettuata alcuna perizia psicologica volta a verificare la capacità del ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore e che la decisione di rompere il legame genitore-figlio si è basata esclusivamente sui rapporti dei servizi sociali, che avevano osservato il ricorrente al momento del suo arrivo in Italia nel 2009 e in occasione del suo unico incontro con la figlia, avvenuto dopo una separazione durata tre anni a causa della sua detenzione. Sebbene i rapporti depositati dai servizi sociali dopo quell'incontro riportavano una situazione difficile per la minore, la Corte rileva che essi non si basavano sempre su una osservazione diretta della situazione da parte dei periti, ma si riferivano in gran parte alle affermazioni della famiglia affidataria.

A giudizio della Corte le autorità nazionali non hanno sufficientemente operato allo scopo di agevolare i contatti tra la minore e il ricorrente. Infatti, dopo la scarcerazione del ricorrente in seguito alla sua assoluzione, i giudici nazionali non hanno preso in considerazione in alcun momento l'adozione di altre misure meno drastiche rispetto all'adozione della minore, che evitassero l'allontanamento definitivo ed irreversibile. È a seguito dell'unico incontro tra il ricorrente e la bambina, senza aver disposto alcuna perizia relativa al ricorrente né aver tentato di mettere in atto un qualsiasi percorso di riavvicinamento tra quest'ultimo e la minore, che i giudici nazionali hanno dichiarato che egli non era in grado di esercitare il suo ruolo genitoriale.

La Corte è del parere che la necessità fondamentale di preservare per quanto possibile il legame tra il ricorrente e la figlia non sia stata debitamente presa in considerazione – sapendo che l'interessato si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità, dato che era straniero ed era appena uscito dal carcere dopo due anni di ingiusta detenzione, essendo stato assolto.

Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine di apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia. Pertanto, vi è stata violazione dell'art. 8 CEDU.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto 32.000 euro per i danni morali e 5.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato quanto al mantenimento dei legami familiari: *Olsson c. Svezia* (n. 2), 27 novembre 1992, § 90.

Art. 8 CEDU – sull'eccezionalità delle misure che conducono alla rottura dei legami familiari: *Clemeno e altri c. Italia*, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008; *Johansen c. Norvegia*, 7 agosto 1996, § 84; *P., C. e S. c. Regno Unito*, n. 56547/00, § 118.